

Zeitschrift: Archiv für das schweizerische Unterrichtswesen
Band: 3/1917 (1917)

Artikel: Kanton Thurgau
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-23221>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 07.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

XX. Kanton Thurgau.

Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1916.

~~~~~

## XXI. Kanton Tessin.

### Sekundarschulen.

**Legge sulle Scuole tecniche di grado inferiore.** (Del 3 luglio 1916.)

#### *Il Gran Consiglio*

della Repubblica e Cantone del Ticino,

Sulla proposta del Consiglio di Stato,

*decreta:*

La seguente legge sulle Scuole tecniche di grado inferiore.

#### *Capitolo I. — Scuole tecniche inferiori.*

Art. 1. Nelle Scuole tecniche di grado inferiore è impartito l'insegnamento secondario inferiore.

La licenza di Scuola tecnica inferiore abilita all'ammissione al 4<sup>o</sup> corso di Scuola tecnica, alla Normale, alla Scuola cantonale di Commercio.

Art. 2. Gli studi nelle Scuole tecniche inferiori si compiono in tre classi di un anno ciascuna.

Art. 3. Le Scuole tecniche di grado inferiore possono essere maschili, femminili o miste.

Art. 4. Per essere iscritto alla prima classe di una Scuola tecnica inferiore, l'allievo deve presentare la licenza della Scuola elementare di grado inferiore o superare un esame d'ammissione.

La tassa annua di ammissione è fissata in fr. 25 salvo dispensa in conformità dell'art. 2 del decreto legislativo 23 novembre 1915, sulle tasse scolastiche.

Art. 5. Le Scuole tecniche di grado inferiore sono istituite su domanda di un Comune o Consorzio di Comuni, nelle località provviste di Scuole secondarie pubbliche e in condizioni di non poter profittare, senza disagio, dell'istituto scolastico cantonale più vicino.

Art. 6. Nessuna domanda può essere presa in considerazione se non si può seriamente presumere che la scuola avrà, nel termine di tre anni, le tre classi regolarmente costituite, con un minimo di 10 allievi ciascuna e con un totale di almeno 40.

Art. 7. Quando una classe conta più di 40 allievi, dev'essere sdoppiata in due sezioni parallele.

Art. 8. Per essere nominato docente di una Scuola tecnica di grado inferiore, il candidato deve presentare il diploma della Scuola pedagogica annessa al Liceo cantonale od altro titolo equipollente.